



## *Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede tra l'altro che il Governo adotti un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità);

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente, di qui in poi Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, con il quale è stato approvato, sentita l'Autorità, lo schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica proposto da Terna S.p.A. (di qui in poi Terna);

**VISTA** la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 943/2019 del 5 giugno 2019 recante la disciplina del mercato interno dell'energia elettrica – rifusione (nel seguito Regolamento UE n. 943/2019) che stabilisce, tra l'altro, le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'articolo 22, paragrafo 4, che individua i limiti all'emissione di CO<sub>2</sub> che i beneficiari dei meccanismi di remunerazione della capacità sono tenuti a rispettare;

**VISTO** l'articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019 che ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri che applicano meccanismi di capacità di stabilire un parametro di affidabilità concernente il desiderato livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro, determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del medesimo Regolamento ed espresso come “energia prevista non fornita” e “previsione di perdita di carico”;

**VISTA** la decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la modifica della disciplina del mercato della capacità, notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 21 marzo 2019, volta ad applicare, sin dal suo avvio, i limiti emissivi previsti dal Regolamento UE;

**VISTO** il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) approvato ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1999/2018 che ha individuato il mercato della capacità quale uno degli strumenti per accompagnare la transizione ecologica e il processo di decarbonizzazione del parco di generazione;

**VISTO** l'atto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 con il quale è stato richiesto all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA) il parere di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 379/2003 e sono stati formulati specifici indirizzi volti al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e alla massimizzazione della pressione competitiva nelle aste del mercato della capacità, prevedendo in particolare la possibilità di partecipare alle predette aste della capacità nuova non ancora in possesso dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio della stessa, in relazione ai quali sia stato avviato il relativo procedimento per il loro ottenimento, sulla base di modalità che riducano il rischio di azzardo morale e di selezione avversa in fase d'asta;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata, previo parere dell'ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima e piena attuazione, presentata da Terna con nota del 18 giugno 2019, sulla base della quale si sono celebrate le aste per i periodi di consegna 2022 e 2023;

**VISTO** il piano di attuazione, contenente le misure volte a rendere più efficienti e concorrenziali i mercati dell'energia elettrica in funzione dell'obiettivo di adeguatezza del sistema, elaborato a norma dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 943/2019, sul quale la Commissione si è espressa con il parere positivo del 22 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** l'atto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021 con il quale sono stati forniti indirizzi a Terna in relazione al processo di adeguamento della disciplina del mercato della capacità per i periodi di consegna 2024 e 2025;

**VISTA** la delibera 370/2021/R/EEL dell'ARERA del 7 settembre 2021 recante la proposta al Ministro della transizione ecologica in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano e determinazione del valore dell'energia non fornita, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/943;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 con il quale è stata approvata, previo parere dell'ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima attuazione presentata da Terna con nota del 7 ottobre 2021, sulla base della quale si è celebrata l'asta per il periodo di consegna 2024;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTE** le note di Terna del 21 marzo 2023 e del 4 maggio 2023 con cui sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le valutazioni sulle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e sulla necessità di svolgere nuove aste del mercato della capacità, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2021;

**CONSIDERATO** che Terna, con le note richiamate, ha evidenziato il permanere di rischi di inadeguatezza per gli anni a venire, con particolare riferimento agli effetti degli ormai ricorrenti eventi siccitosi sulle condizioni di idraulicità del sistema e conseguentemente, sulla capacità resa disponibile dagli impianti termoelettrici nei periodi di stress, proponendo pertanto lo svolgimento di ulteriori aste per gli anni di consegna 2025, 2026 e 2027, promuovendo l'adeguamento degli impianti termoelettrici esistenti – diversi da quelli a carbone;

**VISTO** l'atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'ARERA e a Terna del 12 luglio 2023, con il quale, ai fini dello svolgimento di nuove aste del mercato della capacità per gli anni di consegna successivi al 2024, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza e delle esigenze di modifica della disciplina del mercato della capacità presentate da Terna nelle suindicate note:

- a) si chiede a Terna di trasmettere al Ministero e all'ARERA una proposta di modifica della disciplina, funzionale a promuovere gli interventi sulla capacità esistente con riferimento al loro adeguamento per assicurare la loro capacità in occasione di eventi siccitosi;
- b) si chiede all'ARERA di definire parametri economici per il riconoscimento dei costi relativi agli interventi di cui alla lettera a) e ad assicurare la piena coerenza dei parametri fissati, anche con riferimento alla determinazione del prezzo strike dei contratti;

**VISTA** la proposta di modifica della disciplina del mercato della capacità di prima attuazione che Terna ha presentato, a valle della consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 3 della disciplina medesima, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA con nota del 19 marzo 2024;

**CONSIDERATO** che, con la medesima nota del 19 marzo 2024, Terna ha rappresentato l'esigenza di svolgere anche l'asta per il periodo di consegna 2028;

**VISTA** la deliberazione 145/2024/R/EEL del 16 aprile 2024 con la quale l'ARERA ha verificato positivamente le modifiche alla disciplina proposte da Terna;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 che, ai fini della definizione del fabbisogno di adeguatezza da parte di Terna, ha stabilito il valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, espresso in numero di ore di inadeguatezza per anno, nella misura di 3 ore/anno, sulla base della proposta dell'Autorità 370/2021/R/EEL del 21 settembre 2021, adottata ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 943/2019, e ha individuato l'ulteriore livello di adeguatezza del sistema, inferiore al valore obiettivo, nella misura di 6 ore/anno, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale il sistema elettrico può considerarsi significativamente inadeguato;

**RITENUTO** che le modifiche alla disciplina presentate da Terna rispondono alle esigenze del sistema elettrico, in funzione degli obiettivi previsti dal PNIEC, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalle decisioni della Commissione europea del 2018 e del 2019 ed in linea con gli indirizzi del Ministro del 12 luglio 2023;

**RITENUTO** opportuno confermare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019 e in conformità alle decisioni della Commissione europea del 2018 e del 2019 sulla compatibilità della misura, il valore di riferimento dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, contenuto nella proposta dell'Autorità 370/2021/R/EEL del 21 settembre 2021;

**RITENUTO** opportuno confermare, ai fini della definizione del fabbisogno di capacità da parte di Terna, sulla base delle analisi da Terna medesima prodotte e in conformità alle decisioni della Commissione europea del 2018 e del 2019 sulla compatibilità della misura, l'ulteriore livello di adeguatezza del sistema, inferiore al valore obiettivo, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale il sistema elettrico può considerarsi significativamente inadeguato, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 28 ottobre 2021;

**RITENUTO** opportuno accogliere, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza presentate da Terna, la proposta di quest'ultima di svolgere anche l'asta per il periodo di consegna 2028;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Approvazione della disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica)***

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità per gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028, è approvata la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, trasmessa da Terna con la nota del 19 marzo 2024 ed allegata al presente decreto.

### **Art. 2**

#### ***(Indicatore di adeguatezza)***

1. Il valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, definito nel rispetto delle condizioni e delle metodologie previste dal Regolamento UE n. 943/2019 ed espresso in termini di numero di ore di inadeguatezza per anno, è stabilito nella misura di 3 ore/anno.

2. Ai fini della definizione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico nazionale risulta significativamente inadeguato è pari a 6 ore/anno.

3. Terna aggiorna annualmente le valutazioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA e provvede alla pubblicazione degli esiti stessi sul proprio sito.

### **Art. 3**

#### ***(Monitoraggio)***

1. Terna trasmette periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informazioni sullo stato di avanzamento della capacità nuova contrattualizzata.

2. Entro il 31 dicembre 2026, Terna presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un'analisi in merito alle condizioni per l'eventuale ricorso al sistema di remunerazione della capacità per gli anni di consegna successivi al 2028.

**Art. 4**

***(Disposizioni finali)***

1. Il presente decreto è trasmesso all'ARERA ed a Terna per i seguiti di competenza.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it).
3. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

On. Gilberto Pichetto Fratin